

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO CONGIUNTO DI
TRASPORTO ALUNNI COMUNI PIERANICA E QUINTANO**
Dall' A.S. 2025/2026 all' A.S. 2028/2029

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La presente convenzione disciplina il servizio congiunto di trasporto alunni, fra i Comuni di Pieranica e Quintano, al fine di pervenire a significativi risparmi ed economie di gestione, oltre che a rafforzare la collaborazione istituzionale fra i due Enti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. L'oggetto della presente convenzione è costituito dal servizio congiunto di trasporto alunni.
2. Il trasporto viene garantito dalle due amministrazioni dai due dipendenti (uno per ogni Comune), o tramite l'impiego di figure equivalenti, provvisti della necessaria abilitazione alla guida.
3. Le Amministrazioni Comunali garantiscono, altresì, la presenza di un accompagnatore, oltre l'autista, nella gestione del servizio del trasporto scolastico.

ARTICOLO 3 – COMUNE CAPO-SERVIZIO

1. Il Comune di Pieranica viene individuato quale Comune capo servizio.
2. La sede municipale del Comune di Pieranica costituisce la sede amministrativa e legale del servizio congiunto di trasporto alunni.
3. La gestione amministrativa e contabile del servizio è di competenza del Comune di Pieranica, il quale provvederà attraverso il proprio personale.

ARTICOLO 4 – SCUOLABUS

1. Lo scuolabus sarà dedicato in modo prevalente all'espletamento del servizio di trasporto alunni presso le sedi scolastiche.
2. Ulteriori e diversi utilizzi dello scuolabus dovranno essere definiti, di comune accordo, dai due Comuni.

ARTICOLO 5 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Il Comune capo servizio provvederà al finanziamento, in forma anticipata, di tutte le spese relative al servizio (carburante, polizze assicurative, manutenzioni, riparazioni, etc.), ad eccezione di quelle afferenti il personale addetto al trasporto.
2. I due dipendenti, o figure equivalenti, addetti ed abilitati (uno del Comune di Pieranica ed uno del Comune di Quintano) effettueranno le prestazioni di guida nell'arco dell'anno scolastico, nella misura temporale di una settimana a carico del Comune di Pieranica e due settimane a carico del Comune di Quintano. Resta inteso che, nella settimana di competenza di Pieranica, che rinuncia al servizio di trasporto per i propri alunni della scuola primaria, verrà garantito non solo il trasporto degli alunni di Pieranica e Quintano verso la Scuola Secondaria di primo grado di Trescore ma anche il trasporto degli alunni di Quintano verso la scuola primaria di Pieranica.
3. In caso di gite scolastiche, se riguardanti la scuola dell'infanzia ciascun autista provvederà ad effettuare il trasporto per la scuola del proprio Comune. Se riguardanti la scuola primaria, le stesse verranno suddivise in pari numero fra i due autisti, compatibilmente con la settimana di spettanza.
4. Laddove si verificassero "preponderanze" temporali di un Comune sull'altro, i due autisti si accorderanno per le misure di riequilibrio, anche compensandosi nei servizi di guida ordinari nel corso dell'anno scolastico.

5. Nel caso in cui uno dei due autisti fosse indisponibile per un periodo superiore ad una settimana, l'altro autista sarà impegnato per l'intero servizio. L'obbligo non vale in caso di congedo ordinario per ferie.
6. Le Amministrazioni si accorderanno per l'individuazione di misure compensative. Le spese generali di servizio (carburante, polizze assicurative, manutenzioni, riparazioni, etc.), ad eccezione di quelle afferenti il personale addetto al trasporto, saranno ripartite secondo le seguenti quote:
 - Pieranica: 33%
 - Quintano: 67%
7. I rimborsi spese, dal Comune di Quintano in favore del Comune di Pieranica, saranno effettuati periodicamente, dopo che il Comune capo convenzione avrà inoltrato la quota di rimborso unitamente alla documentazione delle spese sostenute.
8. Il rimborso dovrà essere erogato entro i successivi 15 giorni.

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE PERCORSI, ORARI E FERMATE

1. I percorsi, gli orari e le fermate del servizio saranno definiti, di comune accordo, dai due Comuni, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previo parere della Polizia Locale.

ARTICOLO 7 – RENDICONTAZIONE

1. Per le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria dello scuolabus verranno convocati il Sindaco del Comune di Pieranica (e/o suo delegato), il Sindaco del Comune di Quintano (e/o suo delegato) con il supporto degli uffici di competenza.

ARTICOLO 8 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione per la gestione del servizio di trasporto scuolabus convenzionato sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra i rispettivi Sindaci (o loro delegati), con cadenza semestrale, al fine di monitorare il buon andamento del servizio e di verificare il corretto adempimento degli obblighi convenzionali.

ARTICOLO 9 – DURATA

1. La presente convenzione ha vigenza dagli a.s. 2025/2026 e 2028/2029 con scadenza il 30 giugno 2029.
2. Potrà essere rinnovata, previa deliberazioni consiliari dei due Comuni.
3. I due Comuni possono risolvere consensualmente la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile, stabilendo il termine di estinzione anticipata della medesima.
4. Ognuno dei due Comuni potrà procedere al recesso dalla convenzione, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, previa apposita deliberazione consiliare, da approvare almeno 4 mesi prima della data di efficacia del recesso medesimo.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie, relative all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, sono devolute all'Autorità giurisdizionale ordinaria territorialmente competente.
2. E' possibile il ricorso all'Autorità giurisdizionale, solo dopo il decorso infruttuoso di un periodo di tre mesi dalla formale apertura del contenzioso in via amministrativa (tentativo di conciliazione in via amichevole).

RAIMONDI Valter Giuseppe
(Comune di Pieranica – capo servizio)

GUERCILENA Elisa
(Comune di Quintano)